

» sono situati ne' paesi cessi alla Repubblica Francese saranno loro
» restituiti col debito di venderli nello spazio di tre anni.

» Lo stesso sarà de' Beni censuarj e personali di Sua Al-
» tezza Reale l' arciduca Ferdinando, nel territorio della Repubblica
» Cisalpina.

» XX. Sarà tenuto a Rastadt, un Congresso unicamente
» composto da' Plenipotenziarj dell' Impero Germanico, e della
» Repubblica Francese, per la pace tra queste due Potenze. Questo
» Congresso sarà aperto un mese dopo la sottoscrizione del presente
» Trattato, o più presto, s' è possibile.

» XXI. Tutti i prigionieri di guerra fatti da una parte e l'altra,
» e gli ostaggi tolti o dati durante la guerra, che non fossero stati
» ancor restituiti, lo saranno fra quaranta giorni dalla data di quello
» della sottoscrizione del presente trattato.

» XXII. Le contribuzioni, consegne, somministrazioni, e pre-
» stazioni qualunque siansi di guerra, ch' ebbero luogo nei rispettivi
» Stati delle Potenze contraenti, cesseranno dalla data del giorno
» delle ratifiche del presente trattato.

» XXIII. S. M. l' Imperatore e Re d' Ungheria e di Boemia,
» e la Repubblica Francese conserveranno tra d' esse lo stesso ce-
» remoniale, quanto al rango ed altre etichette, di quelle che furono
» costantemente osservate prima della guerra.

» La suddetta Maestà e la Repubblica Cisalpina, avran tra di
» esse lo stesso ceremoniale d' etichetta di quello ch' era in uso tra
» la suddetta Maestà Sua, e la Repubblica di Venezia.

» XXIV. Il presente trattato di pace è dichiarato comune alla
» Repubblica Batava.

» XXV. Il presente Trattato sarà ratificato da S. M. l' Impe-
» ratore e Re d' Ungheria e di Boemia, e la Repubblica Francese
» nello spazio di 50 giorni dalla data d' oggi di o più presto se far
» puossi, e gli atti di ratifica in dovuta forma saranno cambiati a
» Rastadt.

» Fatto, e segnato a Campo Formio presso Udine, li 17